

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI IN PARLAMENTO, BOZZE A CONFRONTO

| BOZZA DISEGNO DI LEGGE PRESENTATA DALLA SEN. SERAFINI ED ALTRI PRESENTATA NEL GIUGNO 2006 | BOZZA DISEGNO DI LEGGE PRESENTATA DAL GOVERNO D'ALEMA NEL NOVEMBRE 1998 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.</p> <p>2. La complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie richiede risposte flessibili ed articolate per opportunità offerte, orari, sedi e modelli organizzativi e gestionali, al fine di garantire la qualità educativa, la relazione dei bambini tra di loro e con gli adulti, con la natura, con il territorio e con l'insieme delle opportunità e servizi offerti dalla comunità locale.</p> <p>3. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, coerente con le indicazioni di cui al comma 2. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce principi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione. La presente legge si ispira alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed è in coerenza con le strategie dell'Unione europea.</p> <p>4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono la progressiva costruzione di tale sistema integrato per mezzo di adeguati interventi.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 1 (finalità)</p> <p>1. La Repubblica, nel riconoscimento dei diritti alla formazione di ogni persona a partire dai primi anni di età e nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura ed educazione dei figli, detta norme per l'istituzione dei servizi per la prima infanzia.</p> <p>2. La presente legge, anche in attuazione del piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza 1997 – 1998, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione di un sistema di servizi per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie, e in particolare di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi, e ne disciplina i criteri generali per la loro realizzazione e gestione.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>5. Gli interventi di cui al comma 4 sono realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità</p> <p>6. Ai sensi della presente legge per «sistema integrato per l'infanzia» si intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni: nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Art. 2. (Caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia)</p> <p>1. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi, le scuole dell'infanzia e i servizi innovativi e sperimentali costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1.</p> <p>2. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali di cui agli articoli 3 e 5 non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto- legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.</p> <p>3. Il sistema integrato per l'infanzia comprende azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie.</p> <p>4. Il sistema integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione.</p> <p>5. Gli enti e i soggetti gestori dei servizi del sistema integrato per l'infanzia valorizzano il ruolo attivo delle famiglie. Prevedono la loro partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione, l'istituzione di specifici organismi rappresentativi e assicurano modalità flessibili di incontro, collaborazione e apertura al</p> | <p style="text-align: center;">Art. 2 (Obiettivi e caratteristiche dei nidi d'infanzia)</p> <p>1. Il nido d'infanzia è un servizio: educativo e Sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.</p> <p>2. Gli obiettivi e le, caratteristiche del nido d'infanzia sono i seguenti:</p> <p>a) offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;</p> <p>b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale;</p> <p>c) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro</p> |

| | |
|---|--|
| <p>territorio.</p> | <p>di pari opportunità tra i sessi.</p> <p>3. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle Aziende Sanitarie Locali, svolge inoltre un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all'inserimento dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.</p> <p>4. In rapporto alle Scelte educative e alle condizioni socio-professionali dei genitori e alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto ai tempi di apertura dei servizi – nidi a tempo pieno e nidi a tempo parziale - sia rispetto alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. I nidi d'infanzia a tempo parziale garantiscono comunque i servizi di ? mensa e di riposo pomeridiano.</p> <p>5. A fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative possono essere istituiti nidi ' d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini (micro-nidi), anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima dei micro-nidi non può comunque essere inferiore a 6 bambini..</p> <p>6. Per le finalità educative e sociali di cui al presente articolo, i nidi d'infanzia non. rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all' art.6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 3. (Nido d'infanzia e servizi integrativi)</p> <p>1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo</p> | <p style="text-align: center;">Art. 3 (Obiettivi e caratteristiche dei servizi integrativi)</p> <p>1. I servizi integrativi si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini, anche insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso</p> |

dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno.

soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo.

2. Più specificamente essi possono prevedere:

a) un'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto che garantisca occasioni di socialità e idi gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti, in spazi opportunamente attrezzati ed organizzati da parte di personale con specifiche competenze professionali, in una logica di corresponsabilità tra adulti genitori ed educatori (centri per bambini e genitori);

b) un'accoglienza giornaliera dei bambini in. Età 18-36 mesi, affidati ad educatori con specifiche competenze professionali, per un tempo massimo di 5 ore giornaliere, articolata in modo da consentirne una frequenza diversificata, anche in modo continuativo, in rapporto alle esigenze dell'utenza (spazi bambini). Tali servizi garantiscono la disponibilità di un luogo di cura per i bambini, organizzato e attrezzato per consentire loro opportunità educative, di socialità e comunicazione con i propri coetanei e si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano e più complessivamente in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti;

e) entrambe le soluzioni indicate alle precedenti lettere a) e b) in modo da prevedere un ampliamento delle opportunità offerte ai bambini e alle famiglie all'interno della medesima struttura e consentire un pieno utilizzo della stessa.

3. Le Regioni e i Comuni, avvalendosi di personale in possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 14 e nelle forme di cui all'articolo 4, comma 3, possono sperimentare servizi educativi e di cura a domicilio, così come indicati di seguito, fermo restando quanto specificamente previsto dalla presente legge e dalle norme regionali attuative:

a) servizi presso il domicilio di famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni disponibili ad aggregarsi e a mettere a disposizione gli spazi domestici per l'affidamento, in modo stabile e

| | |
|---|--|
| | <p>continuativo, della cura dei figli a educatori con , specifiche caratteristiche professionali e dunque appositamente formati a questo scopo (educatore o educatrice familiare);</p> <p>b) servizi presso il domicilio degli educatori, con le stesse caratteristiche di professionalità, nonché di stabilità e continuità degli interventi, sulla base di standard strutturali ed organizzativi individuati dalle Regioni (educatore o educatrice a domicilio).</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 4. (Scuola dell'infanzia)</p> <p>1. La scuola dell'infanzia costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.</p> <p>2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità; assicura una effettiva eguaglianza delle opportunità educative, tenendo conto dell'orientamento educativo dei genitori.</p> <p>3. La scuola dell'infanzia opera in continuità con gli altri servizi del sistema integrato e con la scuola primaria.</p> <p>4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano la generalizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa e garantiscono a tutte le bambine e a tutti i bambini, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia nelle scuole statali, comunali o private paritarie.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 4 (Sistema territoriale dei servizi per la prima infanzia)</p> <p>1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi costituiscono il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e si configurano come centri educativi territoriali in grado di garantire una pluralità di offerte, nonché sedi di confronto per i genitori e di i elaborazione e promozione, di una cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale.</p> <p>2. Il governo del sistema è affidato agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato sulla base di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997,n. 59 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché di quanto stabilito con la presente legge.</p> <p>3. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono gli Enti locali, con le modalità e , nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel quadro delle norme previste dalla presente legge e dalle norme regionali attuative, sulla base della propria autonomia organizzativa e regolamentare, nonché gli organismi di utilità sociale non lucrativi, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni di educatori, le associazioni delle famiglie e soggetti privati.</p> <p>4. Le forme di concessione in gestione dei servizi dall'Ente locale ai soggetti del terzo settore devono fondarsi su criteri che tengano conto della qualità della progettazione e delle prestazioni offerte, e non esclusivamente su criteri di economicità della spesa.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>5. Costituiscono elementi peculiari e unificanti del sistema territoriale dei servizi educativi per l'infanzia:</p> <p>a) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli Enti e i soggetti gestori;</p> <p>b) la garanzia di accessibilità per tutti i bambini e le bambine, la partecipazione delle famiglie alle scelte educative e la loro contribuzione ai costi di gestione dei servizi secondo il principio di equità di trattamento degli utenti, così come specificato rispettivamente agli articoli. 5, 6 e 7; c) l'omogeneità dei titoli di studio del personale così come specificato all'articolo 14.</p> <p>5. Nell'ambito della massima integrazione degli interventi, i servizi di cui alla presente legge realizzano la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e con i servizi sociali e sanitari, in una logica di raccordo e interazione tra le diverse competenze.</p> <p>6. Le Regioni e gli Enti locali svolgono un'azione di promozione, coordinamento, sostegno e verifica degli interventi, al fine di garantire la necessaria qualità e coerenza del sistema.</p> |
| <p>Art. 5. (Servizi innovativi e sperimentali)</p> <p>1. Le regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti.</p> | <p>Art. 5 (accesso ai servizi)</p> <p>1. L'accesso ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, razza, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o non residenti o apolidi.</p> <p>2. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento e l'integrazione di bambini disabili o in situazioni di svantaggio socio-culturale e agevolano, con opportune misure, l'inserimento di bambini stranieri.</p> |
| <p>Titolo II LIVELLI ESSENZIALI, NORME GENERALI, PRINCIPI FONDAMENTALI E FUNZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DELL'INFANZIA Art. 6. (Livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia)</p> | <p>Art. 6 (Partecipazione delle famiglie)</p> <p>1. Gli Enti e i soggetti gestori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi valorizzano il ruolo delle famiglie come soggetti attivi; garantiscono ad esse la massima informazione sulla</p> |

| | |
|---|--|
| <p>1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, si determinano i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia. I livelli essenziali attengono:</p> <p>a) all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema integrato per l'infanzia;</p> <p>b) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e d'istruzione del sistema integrato per l'infanzia e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;</p> <p>c) agli standard minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico - sanitari; agli standard minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;</p> <p>d) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia;</p> <p>e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;</p> <p>f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema integrato per l'infanzia e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;</p> <p>g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità.</p> | <p>gestione dei servizi e la più ampia partecipazione, quale strumento di condivisione delle scelte educative e di verifica delle attività, anche attraverso l'istituzione di organismi specifici, assicurando modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 7. (Funzioni e compiti dello Stato)</p> <p>1. Al fine di attuare la presente legge, lo Stato ha i compiti e le funzioni concernenti:</p> | <p style="text-align: center;">Art. 7 (Contribuzione degli utenti ai costi dei servizi)</p> <p>1. Gli Enti e i soggetti gestori di nidi d'infanzia e di servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico</p> |

| | |
|---|--|
| <p>a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel «Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia» di cui all'articolo 10;</p> <p>b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6;</p> <p>c) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;</p> <p>d) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;</p> <p>e) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;</p> <p>f) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia, in coordinamento con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.</p> | <p>definiscono i criteri per la partecipazione degli utenti alle spese di gestione, prevedendo una contribuzione economica differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e la tutela delle fasce sociali meno abbienti.</p> <p>2. Ai fini di garantire equità di trattamento di tutti i cittadini sul territorio nazionale, la contribuzione delle famiglie alle spese di gestione dei servizi pubblici e a finanziamento pubblico non può essere superiore al 30% dei costi di gestione degli stessi servizi, escluse le eventuali spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 8. (Funzioni e compiti delle regioni)</p> <p>1. Al fine di attuare la presente legge, le regioni hanno i compiti e le funzioni concernenti:</p> <p>a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del «Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia», secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6;</p> <p>b) la determinazione degli standard relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali;</p> <p>c) la definizione, per quanto di competenza, degli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;</p> <p>d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal piano di azione di cui all'articolo 10;</p> | <p style="text-align: center;">Art. 8 (Funzioni e compiti dello stato)</p> <p>1 Allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di servizi sociali, spetta l'esercizio delle funzioni relative a:</p> <p>a) la definizione dei principi, degli obiettivi e degli indirizzi generali, volti ad assicurare la realizzazione di un sistema di servizi con., caratteristiche di coerenza, equità, uniformità e qualità delle prestazioni, nonché il coordinamento delle politiche a favore della prima infanzia;</p> <p>b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete dei servizi da attuarsi a livello locale, indicati all'articolo 9;</p> <p>c) la definizione dei requisiti minimi organizzativi, indicati all'articolo 15, acquisito il parere della Conferenza unificata;</p> <p>d) la determinazione dei requisiti e dei profili professionali, così come indicati all'articolo 14 sulla</p> |

| | |
|--|--|
| <p>e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;</p> <p>f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;</p> <p>g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'articolo 7, lettera c);</p> <p>h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.</p> | <p>base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata;</p> <p>e) l'assistenza tecnica, su richiesta degli Enti locali e territoriali, nonché i compiti di raccordo in materia di informazione e di circolazione dei dati concernenti le politiche per la prima infanzia, ai fini della valutazione e del monitoraggio dell'efficacia della spesa;</p> <p>f) l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p> <p>2. Le funzioni indicate alla lettera e) del comma 1 sono assicurate dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.</p> <p>3. La competenza per i servizi per la prima infanzia a livello nazionale è attribuita al Ministero della Pubblica Istruzione.</p> <p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono emanati gli indirizzi e gli orientamenti nazionali sul piano educativo e gli indicatori di qualità relativi all'attività dei servizi per la prima infanzia.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 9. (Funzioni e compiti degli enti locali)</p> <p>1. Al fine di attuare la presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, i comuni, singoli o associati, esercitano i compiti e le funzioni concernenti:</p> <p>a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, anche mediante la piena valorizzazione delle diverse risorse presenti nel territorio, in coerenza con le funzioni</p> | <p style="text-align: center;">Art. 9 (Criteri generali per la programmazione dei servizi da attuarsi a livello locale)</p> <p>1. La programmazione del sistema dei servizi per l'infanzia dovrà tenere conto dei criteri generali indicati di seguito:</p> <p>a) favorire il loro sviluppo, soprattutto nelle aree che ne sono sprovviste, e un equilibrio territoriale nell'offerta delle diverse, opportunità che li connotano, sulla base di una conoscenza delle esigenze e della domanda sociale delle</p> |

| | |
|---|--|
| <p>delineate negli articoli 7 e 8;</p> <p>b) l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;</p> <p>c) la promozione e il coordinamento di iniziative di aggiornamento e di formazione, nonché di raccordo e scambio nell'ambito del sistema integrato per l'infanzia;</p> <p>d) la definizione delle modalità organizzative, del coordinamento e del funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi, dei servizi innovativi e sperimentali, nonché delle scuole dell'infanzia comunali; la promozione di iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato per l'infanzia con le istituzioni scolastiche del primo ciclo.</p> | <p>famiglie e della situazione demografica, economica ed occupazionale, con particolare attenzione alla condizione femminile;</p> <p>b) prevedere standard strutturali ed organizzativi che garantiscano:</p> <p>1) la tutela e la promozione della salute e del benessere dei bambini e degli operatori, ivi compresi un'ubicazione dei servizi in aree lontane da fonti di inquinamento e di pericolo e il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza e all'igiene delle strutture, degli ambienti e dei materiali, ai sensi della normativa vigente;</p> <p>2) lo sviluppo delle potenzialità dei bambini, in rapporto alle loro esigenze evolutive di crescita, anche attraverso l'organizzazione di spazi adeguati ed opportunamente attrezzati per consentire la realizzazione delle diverse attività;</p> <p>3) l'incontro e la collaborazione tra bambini, genitori ed operatori, tra le famiglie e la comunità locale, anche attraverso un utilizzo flessibile delle strutture;</p> <p>c) favorire la presenza alla realizzazione e alla gestione dei servizi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.</p> |
| <p style="text-align: center;">Titolo III PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'INFANZIA</p> <p style="text-align: center;">Art. 10. (Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia)</p> <p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, formula il «Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia», piano pluriennale di interventi, di seguito denominato «Piano di azione».</p> <p>2. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei</p> | <p style="text-align: center;">Art. 10 (Autorizzazione al funzionamento e accreditamento)</p> <p>1. L'apertura e la gestione dei servizi per l'infanzia di cui alla presente legge, e di eventuali altri servizi che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai 3 anni, in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione e dalla loro localizzazione.</p> <p>2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi, sulla base degli standard strutturali ed organizzativi definiti dalle norme regionali, che recepiscono ed integrano, sulla base delle esigenze locali, quanto previsto dalla presente legge.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>3. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>4. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 15 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.</p> <p>5. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.</p> <p>6. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.</p> <p>7. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.</p> | <p>3. Per promuovere la qualificazione del sistema dei servizi le Regioni istituiscono inoltre con proprie determinazioni la procedura dell'accreditamento, che prevede requisiti qualitativi aggiuntivi, uniformi per i servizi pubblici e privati, rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento.</p> <p>4. Sulla base delle determinazioni assunte in sede regionale, l'accreditamento è concesso dal Comune e costituisce titolo per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti privati accreditati.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 11. (Partecipazione economica delle famiglie)</p> <p>1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.</p> <p>2. Sono garantite forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito</p> | <p style="text-align: center;">Art. 11 (Funzioni delle regioni)</p> <p>1. Alle Regioni spetta l'esercizio delle funzioni relative a:</p> <p>a) la definizione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione per lo sviluppo del sistema dei servizi sul territorio regionale;</p> <p>b) l'individuazione, in accordo con gli Enti locali, degli ambiti territoriali e dei soggetti attuatori dei piani di sviluppo di nuovi servizi, nonché delle forme e delle</p> |

| | |
|---|--|
| <p>effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.</p> <p>3. Sono altresì garantite forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.</p> | <p>modalità per la qualificazione del sistema e l'integrazione tra i servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia;</p> <p>c) e) la definizione dei criteri per la costruzione, la gestione e il controllo dei servizi stessi, e degli standard strutturali, qualitativi ed organizzativi che li connotano;</p> <p>d) la definizione dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi da parte degli enti e dei soggetti gestori, nonché dei requisiti qualitativi aggiuntivi necessari ai fini dell'accreditamento;</p> <p>e) la definizione, in accordo con gli Enti locali, di modalità e strumenti per il monitoraggio della qualità, la verifica e la valutazione dei servizi e delle attività;</p> <p>f) la promozione di iniziative di sperimentazione e volte al miglioramento della qualità del sistema dei servizi.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 12. (Abrogazioni)</p> <p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) legge 6 dicembre 1971, n. 1044;</p> <p>b) articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;</p> <p>c) articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;</p> <p>d) articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53;</p> <p>e) articoli 1, 2, 3 e 12 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;</p> <p>f) gli articoli 13 e 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 12 (Funzioni e compiti dei comuni)</p> <p>1. Ai Comuni, singoli o associati, spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:</p> <p>a) l'autorizzazione al funzionamento, la vigilanza e il controllo sulle strutture e sui servizi per l'infanzia di cui alla presente legge, nonché l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nelle norme regionali;</p> <p>b) la localizzazione e la realizzazione dei servizi per l'infanzia pubblici, favorendo la loro integrazione nel contesto urbano e micro-urbano, anche al fine di facilitarne l'accesso e la fruizione da parte delle famiglie;</p> <p>c) la gestione dei servizi nelle forme di cui all'articolo 4, comma 3, o tramite strutture accreditate, secondo quanto previsto dalla presente legge e dalle norme attuative regionali;</p> <p>d) la realizzazione delle iniziative finalizzate alla qualificazione del sistema dei servizi, ivi comprese le attività di formazione permanente degli operatori e dei coordinatori pedagogici di cui al successivo articolo 16</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 13.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 13</p> |

| | |
|--|---|
| <p>(Relazione periodica sullo stato di attuazione della legge)</p> <p>1. Il Ministro della pubblica istruzione, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> | <p>(Compiti delle Aziende Sanitarie Locali)</p> <p>1. Le Aziende Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.</p> <p>2. Le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con i Comuni e con gli Enti e i soggetti gestori dei servizi educativi, individuano altresì strumenti per garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e realizzano interventi di educazione alla salute.</p> |
| <p>Art. 14. (Copertura finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007- 2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.</p> <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> | <p>Art. 14 (Requisiti e profili professionali degli educatori e del personale addetto ai servizi generali)</p> <p>1. un funzionamento dei servizi per l'infanzia di cui alla presente legge è assicurato dal personale educatore con competenze psico-pedagogiche e, per i nidi d'infanzia e i servizi integrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), da esso e dal personale addetto ai servizi generali, in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.</p> <p>2. Gli educatori hanno competenze relative all'educazione e alla cura dei bambini e alla relazione con le famiglie e svolgono funzioni connesse all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), gli educatori svolgono anche un ruolo di facilitatori della comunicazione tra i genitori e di promozione di un loro protagonismo attivo.</p> <p>3. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla</p> |

predisposizione e alla distribuzione del vitto.

3.L'attività del personale si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di grappo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno e l'utilizzo produttivo delle risorse umane e in stretta collaborazione con i genitori, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi.

4. Tutti gli educatori dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi indicati all'articolo 3, commi 2 e 3, indipendentemente dalla denominazione e localizzazione di tali servizi, devono essere in possesso di diploma universitario per educatori della prima infanzia e ciò al fine di garantire sia la necessaria qualità dell'azione educativa sia la mobilità del personale tra i diversi servizi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le università attivano le procedure per la creazione dei diplomi universitari per educatori della prima infanzia. Il diploma universitario per educatori della prima infanzia costituisce titolo per aver accesso al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione e al terzo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria. In via transitoria e fino a....., gli educatori devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico. Sono inoltre ammessi i seguenti titoli: laurea in pedagogia, laurea in scienze dell'educazione, laurea in scienze della formazione.

6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

7. Gli addetti ai servizi generali devono essere provvisti della licenza di scuola dell'obbligo, fermo restando che il personale addetto alla conduzione della cucina e alla preparazione dei pasti deve essere in possesso di diploma specifico di scuola superiore, o attestato di frequenza di specifici corsi professionali, o titoli di servizio che comprovino il possesso della preparazione necessaria per la conduzione della cucina, la cottura e il confezionamento del cibo.

| | |
|--|--|
| | |
| | <p style="text-align: center;">Art. 15 (Requisiti e profili professionali dei coordinatori pedagogici)</p> <p>1. I Comuni, in forma singola o associata, e gli altri Enti o soggetti gestori dei servizi per l'infanzia pubblici o a finanziamento pubblico <u>assicurano le funzioni</u> di coordinamento pedagogico dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi tramite specifiche figure professionali (coordinatori pedagogici), con compiti di:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche attraverso l'organizzazione e la conduzione di iniziative di formazione permanente;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) elaborazione e verifica del progetto educativo, organizzativo e gestione dei servizi e coordinamento delle attività;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) promozione e monitoraggio della qualità dei servizi e sostegno alla crescita di una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.</p> <p>2. I coordinatori pedagogici devono essere in possesso della laurea in pedagogia, o in scienze dell'educazione, o in scienze della formazione, o in psicologia. Per i coordinatori pedagogici in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono ritenuti validi i titoli di cui sono in possesso.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Art. 16 (Formazione permanente)</p> <p>1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>degli operatori e dei coordinatori pedagogici, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, realizzano iniziative di formazione prima dell'immissione in servizio di tale personale e di aggiornamento annuale in una logica di formazione permanente.</p> <p>2. Le Regioni e gli Enti locali promuovono e attuano inoltre iniziative di formazione, ricerca, documentazione e informazione sull'attività dei servizi per l'infanzia e le condizioni della vita dei bambini.</p> |
| | |